

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/08/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 07/02/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/04/2022, dopo il pagamento di n. 48 rate.

Ha quindi chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.729,78 (*"al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto"*) di cui € 480,00 a titolo di *"Spese di istruttoria"* ed € 1.249,78 a titolo di *"Commissione Intermediazione Creditizia"*.

In via subordinata, ha domandato una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi.

In ogni caso ha richiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, oltre al rimborso integrale della commissione di estinzione per € 193,46, alla refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura, alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo ed al ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48, ha riferito di presentare le controdeduzioni in qualità di capogruppo dell'intermediario convenuto, cui è stata esternalizzata la gestione dei ricorsi a far data dal 28/02/2019.

Ha chiarito di aver ceduto il credito derivante dal finanziamento ad un intermediario terzo, mantenendo la gestione del rapporto in base ad uno specifico mandato conferito dalla cessionaria. In sede di estinzione anticipata la banca ha già rimborsato alla cliente la somma complessiva di € 2.082,96 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale. Nel merito, ha rilevato che la richiesta formulata dalla ricorrente deve essere respinta per motivi riconducibili alla sentenza della CGUE C- 555/21 che costituisce un *overruling* dei principi stabiliti dalla pronuncia "Lexitor", stabilendo la rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto in caso di estinzione anticipata nonché ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa richiamati dal legislatore nel novellato art. 11-octies c. 2 D.L n. 73/2021, oltrechè all'art. 6 bis del DPR 180/1950, da considerarsi *lex specialis* tuttora vigente.

I costi relativi a servizi accessori "facoltativi" non rientrano nel "costo totale del credito", essendo, quindi, di fatto esclusi da riduzione in caso di estinzione anticipata. La decisione del consumatore di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta infatti una scelta libera e la conseguente spesa sostenuta dallo stesso non si riferisce ad un servizio obbligatorio per la stipula del contratto. Sul punto, constano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che escludono il rimborso delle commissioni di intermediazione, rilevando peraltro la carenza di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di tali voci di costo (ove, peraltro, le commissioni di intermediazione hanno in ogni caso natura up front). Ha precisato che, in considerazione della natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, ne deriva la loro non retrocedibilità. In riferimento alla domanda di rimborso delle quote eccedenti, ha specificato di aver restituito le rate versate dal datore di lavoro per € 954,00 mediante bonifico del 27/05/2024 e per ulteriori € 954,00 mediante bonifico del 17/09/2024. L'importo addebitato in sede di conteggio estintivo in riferimento alla commissione di estinzione anticipata è stato calcolato correttamente e, ad ogni modo, la parte ricorrente non specifica i motivi a fondamento della propria istanza di restituzione.

Ha, quindi, chiesto in via principale di rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato pari ad € 3.549,74. Inoltre, per i motivi su espressi, ha domandato il rigetto della richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione, del rimborso delle quote versate in eccedenza rimborso delle quote versate in eccedenza e l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali

In subordine, "nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 3.549,74".

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE. Ciò posto il Collegio rileva che sull'art. 125-sexies TUB è intervenuta una rilevante modifica legislativa, attuata con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis) e con la quale, in conformità con l'interpretazione

dell'art. 16 Dir. 2008/48/CE offerta dalla Corte di Giustizia Europea (con la decisione n. C-383/18 in data 11 settembre 2019, c.d. "Lexitor"), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il debito, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Acquisito tale consolidato orientamento, il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente ad esprimersi, con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, sulla materia, nuovamente incisa dall'intervento legislativo intervenuto con l'art. 11-octies, del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Le modifiche introdotte si applicano, infatti, ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del citato decreto. A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, era stata, dunque, rimessa al Collegio di Coordinamento la questione se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponesse di modificare l'orientamento fino a quel momento seguito dall'Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. Le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono state, infine, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE, l'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi si è espresso nel senso dell'applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Va riferito, al riguardo, che va disattesa l'argomentazione, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Preliminarmente, ad ogni buon conto, va rigettata l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), posto che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (sul punto – ed ex multis – Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023 che ha chiarito che ciò che *rileva* è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e

l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati.

Nel merito si specifica che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo, in particolare, risulta un abbuono interessi per anticipata estinzione, calcolati al TAN del 5,712 % (previsto dal contratto) per € 3.549,74.

Non risultano ulteriori abbuoni La parte ricorrente ha poi prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo di cui sopra.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 07/02/2018.

Si evidenzia che nella voce di costo di cui alla lettera B (*"spese di istruttoria e oneri fiscali"*), sono ricompresi anche € 16,00 di oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Si evince, poi, il timbro e la firma di un soggetto intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

L'intermediario ha versato in atti evidenza del pagamento del compenso riconosciuto all'agente in attività finanziaria intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di "commissioni di intermediazione".

Quanto alle voci di costo ed alla loro natura va chiarito, come da sottoelencato prospetto, che:

- Le Commissioni di intermediazione hanno natura UP FRONT
- Le Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali) hanno natura UP FRONT

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di euro 1.119,66 ove la somma richiesta all'interno del ricorso (€ 1.729,78) appare erronea avendo parte istante applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,71%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,84%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				2.082,96	Upfront	38,84%	808,96		808,96
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				800,00	Upfront	38,84%	310,70		310,70
Totale				2.882,96					1.119,66

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

In ordine, poi, alla richiesta di restituzione delle rate trattenute in eccesso che è stata formulata dalla parte ricorrente, la medesima non può essere accolta poichè formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 3119/2023).

L'intermediario, tuttavia, nelle controdeduzioni ha confermato l'addebito in eccedenza di alcune rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento. In proposito riferisce altresì di aver già provveduto al rimborso mediante il bonifico del 27/05/2024 di € 954,00, e il bonifico del 17/09/2024 di € 954,00 (per complessivi € 1.904,00).

Sul punto, parte ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva.

Infine, rispetto alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. La parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che *“l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)”*

Sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'“importo rimborsato in anticipo” di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF; in proposito, l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 193,46, pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione (al lordo dei rimborsi per commissioni di gestione e spese di incasso quote non maturate e delle rate insolute). Tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021).

Ne consegue che anche tale domanda – unitamente a quella di versamento delle spese legali - debba essere rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.120,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA